



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Novembre 2014

Prot. n. 273/14

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Prof. Giorgio NAPOLITANO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dott. Matteo RENZI

AL MINISTRO DELL'INTERNO
On. Angelino ALFANO

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Prof. Pier Carlo PADOAN

AL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
On. Maria Carmela LANZETTA

AL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
E RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
On. Maria Elena BOSCHI

AL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
On. Maria Anna MADIA

AL VICE MINISTRO DELL'INTERNO
On. Filippo BUBBICO

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
On. Graziano DELRIO

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO
On. Gianpiero BOCCI

AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
On. Sergio CHIAMPARINO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
On. Augusto ROLLANDIN

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Alberto DI PACE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Prefetto Elisabetta BELGIORNO

AL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
Prefetto Luciana LAMORGESE

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI
PARLAMENTARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Prefetto Bruno FRATTASI

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Prof. Bernardo Giorgio MATTARELLA

AL CAPO UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI DEL
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIF. CIVILE
Viceprefetto Roberta LULLI

e. p.c. A TUTTI I GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

A TUTTI I GRUPPI CONSILIARI DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Oggetto: **REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA - CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO –
RICHIESTA DI RIUNIFICAZIONE NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
(83,6 % DEL PERSONALE VV.F. OPERATIVO VALDOSTANO SI E' DETTO FAVOREVOLE).**

Come è noto, ai sensi dell' art. 116 della Costituzione Italiana, la Valle d'Aosta, e le altre regioni autonome, *«dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale»*.

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 *«Statuto Speciale per la Valle d' Aosta»*, all'art. 2, comma 1, lett. z) dispone che tale *«... Regione ha potestà legislativa...»* , tra le varie, anche in materia di **«servizi antincendi»**.

L' art. 19 della Legge 16 maggio 1978, n. 196 *«Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta»* ha previsto che *«Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di **servizi antincendi** relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima»*.

Dopo oltre 50 anni quindi, in attuazione di quanto sopra, nel 1999 la regione Valle d'Aosta ha inteso emanare le norme legislative in materia di *«Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta»*, così istituendo il *«Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco»* che in tale regione Autonoma è subentrato al *«Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»* fino a quel momento presente nel territorio Valdostano. Il personale che ne ha fatto domanda, dal *«Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»* è stato reinquadrato nel *«Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco»*.

Difatti l' art. 1 della Legge regionale della Valle d'Aosta 19 marzo 1999, n. 7 recita: *« La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta)»*.

La Legge regionale 19 marzo 1999, n.7 è stata abrogata e sostituita dalla Legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 *«Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta»* ove all' art. 2, comma 3 si prevede che *«Ai sensi dell'articolo 19 della l.196/1978, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco sostituisce, nel territorio regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti»*.

In tempi di **spending review** riteniamo **ABOMINEVOLE** che l' Italia si possa ancora permettere di avere piu corpi dei vigili del fuoco, statali, regionali o provinciali, riteniamo quindi che la strada obbligata sia la riunificazione del *«Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco»* nel *«Corpo Nazionale dei vigili del fuoco»* per perseguire efficienza, miglior coordinamento operativo, unificazione dei centri di spesa ma anche parità di trattamento tra i vigili del fuoco d'Italia.

Va inoltre osservato che **gli appartenenti al «Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco» sono privi della qualifica di «Agenti di Pubblica Sicurezza»** a differenza degli appartenenti al *«Corpo*

Nazionale dei Vigili del Fuoco» i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 27 dicembre 1941, n.1570 rivestono la qualifica di **“agenti di pubblica sicurezza”**, così come confermata e mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.229*).

Peraltro, mentre l' art. 14 della legge 16 maggio 1978 n. 196 prevede che *«Al personale appartenente alla carriera direttiva e ai sottufficiali e guardie del ruolo organico del **Corpo forestale valdostano** può essere riconosciuta, con apposito decreto del presidente della giunta regionale, **la qualifica di agente di pubblica sicurezza**»*, non ci risulta che esista analogha possibilità del presidente della giunta regionale di attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza al personale appartenente al **«Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco»**.

Per questo motivo in tutta la Regione Valle d'Aosta riteniamo vi sia un **grave vulnus nel diritto alla sicurezza dei cittadini**. Questo poiché i Vigili del Fuoco Valdostani non sembrano disporre dei pieni poteri necessari ad imporre, anche mediante la privazione dei diritti costituzionalmente garantiti (*rectius* mediante imposizioni e, ove necessario, mediante l'uso della forza), le misure urgenti ed immediate a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'art. 34 del R.D. 31 agosto 1907 n. 690 stabilisce infatti che *«Gli ufficiali ed **agenti di pubblica sicurezza** vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, **all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà**, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; **curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni**»*. Tra questi vi sono specifici compiti istituzionali degli appartenenti al **«Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»**.

Ed anche il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari, con **circolare n. 47234/21.01A del 10 marzo 2006 ha confermato che** *«... il **soccorso pubblico** presenta - è nozione di comune esperienza - riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell' **ordine pubblico**. Ciò vale anche per la **prevenzione incendi**, funzionale alla tutela della **incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini** ...»*

Ne deriva quindi l'assurdità, tutta italiana, che in Valle d'Aosta i Vigili del Fuoco regionali devono far intervenire anche una forza di polizia **(con spesa doppia quindi per i contribuenti)** per **imporre** ad un cittadino obblighi contrari alla sua volontà. Si pensi ad esempio ad un ordine immediato di chiusura di una attività lavorativa per scongiurare un imminente pericolo per l'incolumità dei lavoratori (come anche un imminente rischio incendio), qualora il datore di lavoro sia invece contrario ad interrompere le lavorazioni. Si pensi ad esempio ad un ordine immediato ad una famiglia di abbandonare la propria abitazione in caso di pericolo di crolli o inondazioni qualora tali cittadini si manifestano contrari. Si pensi altresì all'ordine impartito ad un cittadino per chiedere, contro la sua volontà, lo spegnimento di un “fuoco” acceso nella sua proprietà privata, fuoco che per dimensioni e rilevanza non assume la proporzione di “incendio”, ma che costituisce comunque “potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità”. Si pensi, ancora, alla necessità di uso anche della forza (forza pubblica) quale misura, pur estrema, ma necessaria, a salvare vite umane in caso di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità. Poteri e doveri che i vigili del fuoco [del Corpo Nazionale] esercitano mediante le attribuzioni di pubblica sicurezza, a differenza dei vigili del fuoco [del Corpo Regionale Valle d'Aosta] che non ci risultano legittimati all' uso, in *extrema ratio* , anche della forza ai fini della tutela immediata della pubblica e privata incolumità.

Rammentiamo che il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha infatti affermato che *«il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) **investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata***

demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza».

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: «*spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza [...] restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica».*

Le particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica sono quelle espressamente previste all'art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle (altre) forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di ***“agenti della forza pubblica”***.

L' art. 329 del codice penale rubricato ***“Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica”*** recita quanto segue: ***«Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni»***.

La Cassazione penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) ha stabilito che: ***«Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonchè tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica »***.

Sempre la Cassazione penale (sez. VI, 05/12/1986, Da Scola), ha affermato che: ***«L'art. 329 c.p., annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli agenti della forza pubblica. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»*** ed ancora sempre la medesima Cassazione penale spiega che ***« ... il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica) »***.

La dottrina infatti definisce ***“forza pubblica”*** l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l' ***insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche coattivamente, nozione che coincide con la “pubblica sicurezza”*** .

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VVF prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che ***«l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta “attività di pubblica sicurezza”, di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione razione materiae. Ciò in quanto [continua sempre il consiglio di stato – ndr], come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale***

ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni».

Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) «L'osservazione in parola [**prevenzione ed estinzione incendi e tutela della pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – NdR**], per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che **da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza**».

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma che «I Comandi Provinciali dei VV.F, sotto la direzione e vigilanza del Prefetto e del Ministero dell'Interno, esercitano compiti di Polizia amministrativa, consistenti nella prevenzione ed estinzione degli incendi e nella tutela in genere della pubblica incolumità» ed ancora afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che «... in difetto di specifiche norme ad "hoc", devono ritenersi applicabili in materia le **disposizioni generali sulla polizia amministrativa** che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato; nella specie a quello di **Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**».

Alla luce di quanto sopra occorre urgentemente risolvere tale carenza di poteri/doveri degli appartenenti al «Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco», che genera un potenziale vuoto di sicurezza nei cittadini Valdostani.

Segnaliamo infine che il personale del «Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco», riunito in assemblea si questo sindacato CONAPO il 20 ottobre u.s., nonché il personale che ha aderito nei giorni successivi, si è dichiarato **FAVOREVOLE (148 SI su un totale 177 dipendenti operativi + 2 dirigenti VF in organico = 83,6 %)** al passaggio nel «Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», con le ovvie garanzie di legge vigenti sul mantenimento del trattamento retributivo qualora più favorevole e di mantenimento della attuale sede di servizio all'atto del nuovo inquadramento.

Peraltro va segnalato che attualmente il personale del «Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco» soffre di gravi sperequazioni previdenziali rispetto al personale del «Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e soprattutto non gode di talune speciali tutele in caso di morte o grave inabilità al servizio conseguenti ad operazioni di soccorso pubblico, con grave danno alle famiglie eredi.

IN CONCLUSIONE CHIEDIAMO AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RENZI E ALLE SS.LL. IN INDIRIZZO, DI VALUTARE TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E DISPORRE PER AVERE IN ITALIA UN UNICO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EVITANDO COSI' SPRECHI, DUPLICAZIONI E CARENZE NORMATIVE.

Le medesime considerazioni devono inoltre essere oggetto di approfondimento e dovuta riflessione anche per i Corpi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Trento e Bolzano.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

